



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 251 DELL'1 giugno 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 maggio 2015 - Diciannovesima giornata ritorno

Atalanta-Milan 1-3
Cagliari-Udinese 4-3
Fiorentina-Chievo Verona 3-0
Hellas Verona-Juventus 2-2
Internazionale-Empoli 4-3
Napoli-Lazio 2-4
Roma-Palermo 1-2
Sampdoria-Parma 2-2
Sassuolo-Genoa 3-1
Torino-Cesena 5-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 giugno 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 111

1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 maggio 2015 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

251/691



a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo lesioni personali di lieve entità ad una spettatrice; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo ed al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di carta; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, esibito uno striscione di grande dimensione dal tenore ingiurioso per il presidente di altra società ed oltraggioso per le istituzioni nazionali.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COFIE Isaac (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GHOULAM Faouzi (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IZZO Armando (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PAROLO Marco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PEPE Simone (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ITURBE AREVALOS Juan Manuel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PAVOLETTI Leonardo (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

TERZI Claudio (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

WAGUE Molla (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

BERTOLACCI Andrea (Genoa)

CIGARINI Luca (Atalanta)

NONA SANZIONE

SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)

QUINTA SANZIONE

JORQUERA TORRES Cristobal (Parma)

PRIMA SANZIONE

ANDUJAR Mariano Gonzalo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

RONCAGLIA Sebastian (Genoa)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Roma)

AVELAR Fernando (Cagliari)

NONA SANZIONE

TACHTSIDIS Panagiotis (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DEFREL Gregoire (Cesena)

LARANGEIRA Danilo (Udinese)

TEVEZ Carlos Alberto (Juventus)

VOLTA Massimo (Cesena)

SESTA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Lazio)

D'ALESSANDRO Marco (Atalanta)

DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Internazionale)

VALDIFIORI Mirko (Empoli)

QUINTA SANZIONE

FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)

JAJALO Mato (Palermo)

MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BADELJ Milan (Fiorentina)
MASIELLO Andrea (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

AGUIRRE SOTO Rodrigo (Udinese)
BARBA Federico (Empoli)
BERNARDESCHI Federico (Fiorentina)
DORDEVIC Filip (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DOS SANTOS Mauricio (Lazio)
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Hellas Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BELOTTI Andrea (Palermo)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

FLOCCARI Sergio (Sassuolo)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

BIGON Riccardo (Napoli): per avere, al 30° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo un'espressione irrispettosa al Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 GIUGNO 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta